

LEGGI		SCRIVI		HELP 	
rispondi	rispondi a tutti	inoltra	stampa	 cestina	<< precedente successivo >>
Da: sam@gangeinchianti.it		 aggiungi a rubrica		 posta indesiderata	
Inviato il: 18/12/2007 21:28					
A: "Roberto Migno" <gucci40@virgilio.it>					
Cc:					
Oggetto: art.240		▶ dettagli mail			
Allegati:  art.240.doc (24K)					
In allegato quanto richiesto. ✱ Salvatore.					
torna indietro					

* nel corso della telefonata intercorsa un'oretta prima fra il sottoscritto consigliere ed il Dott. Salvatore Gangemi

Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

* allegato pagina 1

Da: gucci40@virgilio.it
Inviato il: 18-dic-2007 11.09 PM
A: <sam@gangeinchianti.it>
Cc:
Oggetto: R: art.240

Caro Salvatore, ti avevo pregato di trasmettermi la mail della Segretaria non l'articolo che potevo trovare da solo. Grazie comunque. Roberto ----Messaggio originale---- Da: sam@gangeinchianti.it Data: 18- dic-2007 9.28 PM A: "Roberto Migno"<gucci40@virgilio.it> Ogg: art.240 In allegato quanto richiesto. Salvatore.

LEGGI

SCRIVI

HELP

rispondi

rispondi a tutti

inoltra

stampa



cestina

| successivo >>

Da: gucci40@virgilio.it

aggiungi a rubrica

posta indesiderata

Inviato il: 18/12/2007 23:49**A:** <sam@gangeinchianti.it>**Cc:****Oggetto:** R: art.240[▶ dettagli mail](#)**Allegati:** documenti anonimi c.p.p..doc (23K)

Ulteriore precisazione

La Segretaria Generale che mi ha dato ampia dimostrazione di conoscere scarsamente la legge si è andata a cercare su internet l'allegato che ti invio. Innanzi tutto non si tratta di un articolo del codice penale, bensì di un articolo del codice di procedura penale che in effetti vieta l'uso o l'acquisizione di questi atti. Noi siamo in circostanze opposte e il comportamento odierno della Segretaria Generale presuppone l'abuso di ufficio e tu ne diventi complice, se mi impedisce di leggere la poesia purgata delle parti più sconce. Comunque ne discuteremo in Consiglio, sentito il mio Legale.

----Messaggio originale----

Da: sam@gangeinchianti.it

Data: 18-dic-2007

9.28 PM

A: "Roberto Migno" <gucci40@virgilio.it>

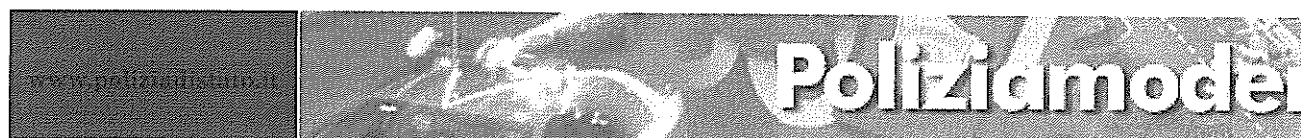
Ogg: art.240

In

allegato quanto richiesto.

Salvatore.

[torna indietro](#)



dicembre 2007

home

chi siamo

abbonamenti

ricerca

archivio foto

gennaio 2007

> i servizi

Editoriale

Il nostro lavoro

In breve

INSERTO

Io e la Polizia

L'intervista

L'opinione

Le grandi parole

Primo piano

Società

> le rubriche

Città questura

Così semplicemente

Dal mondo

Giurisprudenza

Internet

Leggi e decreti

Lettere al direttore

Libri

Parlamento news

Parliamo di Noi

Salute

Leggi e decreti

Nuove regole per le intercettazioni

La diffusione indiscriminata di conversazioni telefoniche registrate in modo illecito ha reso necessaria l'emanazione di nuove e più severe norme di controllo

Lorenzo D'Onofrio



Premessa

La legge 281 del 20 novembre 2006 ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 259 del 22 settembre 2006, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.

Il provvedimento, che si compone di cinque articoli (il quinto riguarda l'entrata in vigore, avvenuta il 22 novembre 2006), ha la finalità di contrastare la diffusione dei contenuti di intercettazioni illecitamente

effettuate e di documenti formati con illegale acquisizione di informazioni.

Il testo legislativo è in sintonia con l'art. 15 della Costituzione, il quale prescrive che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili e che la limitazione può avvenire solamente per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Documenti anonimi, atti relativi

ad intercettazioni illegali e documenti contenenti informazioni illegalmente acquisite

L'art. 1 ha sostituito l'art. 240 del codice di procedura penale, cambiando la rubrica da "Documenti anonimi" a "Documenti anonimi ed atti relativi a intercettazioni illegali" ed aggiungendo al comma 1, che è rimasto invariato, altri 5 commi.

Il non modificato comma 1 dispone che i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o provengano comunque dall'imputato.

In relazione a tale norma l'art. 333, comma 3 cpp prescrive che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240. Si richiamano in materia anche gli articoli 108 delle disposizioni di attuazione del cpp e l'art. 5 del regolamento per l'esecuzione del cpp, che disciplinano le modalità ed i termini (5 anni) per la conservazione delle denunce e dei documenti anonimi. Abbastanza articolata è la procedura, indicata nel prosieguo dell'articolo, per l'eliminazione degli atti relativi alle intercettazioni illegali ed ai documenti contenenti notizie illecitamente acquisite.

Il pubblico ministero dispone l'immediata segretezza e la custodia in luogo protetto dei documenti, supporti ed atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni illegalmente formati o acquisiti, nonché dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di tali atti non è consentito effettuare copia, né alcuna utilizzazione e di essi il pm entro 48 ore dall'acquisizione chiede al giudice per le indagini preliminari la distruzione.

Il gip entro le successive 48 ore fissa l'udienza da tenersi entro 10 giorni, ai sensi dell'art. 127 cpp, (la norma riguarda il procedimento in camera di consiglio), dando avviso alle parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia almeno tre giorni prima della data dell'udienza.

Nel corso dell'udienza il giudice, sentite le parti comparse, adotta e legge il provvedimento e nel caso ritenga la sussistenza dell'illecita acquisizione della documentazione di cui sopra, ne dispone la distruzione e vi dà subito dopo esecuzione alla presenza del pm e dei difensori delle parti.

Delle operazioni di distruzione è redatto verbale nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti sopra indicati, nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto dei documenti, supporti ed atti, di cui è stata disposta la distruzione.

L'art. 2 ha integrato l'art. 512 del cpp relativo alla lettura nel dibattimento di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, aggiungendo al comma 1 il comma 1-bis, il quale dispone che è sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui in precedenza si è accennato.

LEGGI

SCRIVI

HELP

rispondi

rispondi a tutti

inoltra

stampa



cestina

| successivo >>

Da: gucci40@virgilio.it



aggiungi a rubrica



posta indesiderata

Inviato il: 20/12/2007 11:22

A: <sam@gangeinchianti.it>

Cc:

Oggetto: seguito

» dettagli mail

Caro Salvatore,

ieri sera in Consiglio hai fatto il tuo dovere, difendendo la Segreteria Generale e attribuendoti una responsabilità che non avevi.

Infatti, nel corso della telefonata di martedì sera, mi dicesti che la medesima non voleva la lettura della poesia, anche se emendata e tu mi consigliasti di soprassedere, per non turbare il clima di Natale. Io accettai di buon grado anche per risparmiare le mie corde vocali ed anche perché avevo una cinquantina di copie da distribuire ai presenti.

Ribadisco comunque la gravità dello scambio dei codici (art. 240 del codice Procedura Penale con il Codice Penale) fatto dalla Segreteria Generale e non credo affatto ad un tuo errato o incompleto invio della mail, come da te affermato ieri sera.

Infatti

quando si cita una legge prima si dice il numero e poi il codice di riferimento (Civile, Penale, Procedura Penale) .

La verità è che fino

ad ora i consiglieri comunali, soprattutto di minoranza, erano classificati da qualche Amministratore, come gente di poco cervello (degli "alocchi" appunto e non vi è dubbio che qualche caso ci sia stato), ma ora i tempi sono cambiati, anche grazie al sottoscritto consigliere.

Ho particolarmente apprezzato ieri sera il suggerimento scritto dell'assessore Salvatori e se non costerà molto, mi attrezzerò per registrare in NP3 tutti i Consigli che poi pubblicherò sul mio sito.

Penso che sarebbe divertente risentirci fra qualche tempo, quando avremo meno fiato per litigare su queste cose. Ti ho appena inviato in Comune, una mia richiesta ufficiale già anticipata ieri sera riguardo al lotto 7 e ti prego di occupartene con cortese sollecitudine, perché a mio avviso ci sono aspetti nuovi, penalmente rilevanti, che quelle foto che ho mostrato ieri sera hanno evidenziato e che occorre trasmettere alla Magistratura il più presto possibile. Come avrai capito, ci aspetta infatti un 2008 durissimo, che farà impallidire il 2007 e spero che ciò non turbi troppo i rapporti fra di noi, che sono improntati al rispetto reciproco ed almeno da parte mia alla stima ed alla comprensione, per il difficile ruolo che sei stato chiamato a svolgere.

Cordiali Saluti e Serene Festività a te e famiglia

Roberto

-----Messaggio originale-----

Da: gucci40@virgilio.

It

Data: 18-dic-2007 11.49 PM

A: <sam@gangeinchianti.it>

Ogg: R: art.

240